
Traduzione

Quarto Protocollo addizionale dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa

Disposizioni concernenti la Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Concluso a Parigi il 16 dicembre 1961

Approvato dall'Assemblea federale il 20 settembre 1965¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

considerato che, secondo l'articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950² (appresso chiamata «Convenzione»), i membri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (appresso «Corte») godono, nell'esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa³ e negli Accordi conclusi in virtù di quest'articolo;

considerata l'importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949⁴,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l'applicazione del presente Protocollo, la parola «giudici» designa indifferentemente tanto i giudici eletti in conformità dell'articolo 39 della Convenzione, quanto ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell'articolo 43 della Convenzione.

Art. 2

I giudici, nell'esercizio del loro ufficio e nei viaggi compiuti a tale scopo, godono dei privilegi e immunità seguenti:

RU 1966 807; FF 1965 I 381

1 RU 1966 795

2 RS 0.101

3 RS 0.192.030

4 RS 0.192.110.3

- a. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiuti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
- b. esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa la libertà di movimento: uscita dal ed entrata nel loro paese di residenza, entrata nel e uscita dal paese dove esercitano il loro ufficio, e da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3

Negli spostamenti compiuti nell'esercizio del loro ufficio, i giudici ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

- a. dal loro governo, le medesime agevolzze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolzze riconosciute ai capi d'una missione diplomatica.

Art. 4

1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e della Cancelleria, in quanto concernono l'opera della Corte, sono inviolabili.
2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei suoi membri e della Cancelleria non possono essere trattenute o sottoposte a censura.

Art. 5

Per assicurare ai giudici un'intera libertà di parola e indipendenza nell'adempimento del loro ufficio, l'immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell'adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.

Art. 6

I privilegi e le immunità sono concessi ai giudici, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità d'un giudice in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 7

1. Le disposizioni degli articoli 2 a 5 del presente Protocollo si applicano al Cancelliere della Corte e al Cancelliere aggiunto quando prende il luogo del Cancelliere, senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità ai quali possano avere diritto secondo

l'articolo 18 dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa.

2. Le disposizioni dell'articolo 18 dell'Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d'Europa si applicano al Cancelliere aggiunto della Corte, nell'esercizio del suo ufficio, anche se non funge da Cancelliere.

3. I privilegi e le immunità previsti nei paragrafi 1 e 2 sono concessi al Cancelliere e al Cancelliere aggiunto, non per loro utilità personale, ma per il buon adempimento del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità del suo Cancelliere e del suo Cancelliere aggiunto; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare quest'immunità in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 8

1. Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o in ogni altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il presente Protocollo s'applicherà a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali e dove, conformemente all'articolo 63 della Convenzione concernente la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, si applica questa Convenzione.

2. Il Protocollo si applicherà al o ai territori indicati nella notificazione, a contare dal trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto questa notificazione.

Art. 9

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:

- a. la firma senza riserva di ratificazione;
- b. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 10

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d'Europa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, l'avranno firmato senza riserva di ratificazione o l'avranno ratificato.

2. Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 11

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio:

- a. i nomi dei firmatari e il deposito d'ogni strumento di ratificazione;
- b. il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i governi firmatari.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 16 marzo 2022⁵

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	1998 F	4 giugno	1998
Austria	16 dicembre	1961 F	16 dicembre	1961
Belgio	4 giugno	1964	4 giugno	1964
Cipro	30 novembre	1967	30 novembre	1967
Croazia	11 ottobre	1997	11 ottobre	1997
Danimarca	16 dicembre	1961 F	16 dicembre	1961
Finlandia	11 dicembre	1989	11 dicembre	1989
Francia	10 marzo	1978	10 marzo	1978
Germania	10 dicembre	1963	10 dicembre	1963
Grecia	24 maggio	1965	24 maggio	1965
Irlanda	21 settembre	1967	21 settembre	1967
Islanda	29 giugno	1995	29 giugno	1995
Italia	20 settembre	1966	20 settembre	1966
Lettonia	15 gennaio	1998 F	15 gennaio	1998
Liechtenstein	11 dicembre	1979	11 dicembre	1979
Lussemburgo	5 novembre	1963	5 novembre	1963
Malta	6 maggio	1969	6 maggio	1969
Norvegia	16 dicembre	1961 F	16 dicembre	1961
Paesi Bassi	16 dicembre	1961 F	16 dicembre	1961
Polonia	22 aprile	1993	22 aprile	1993
Portogallo	6 luglio	1982	6 luglio	1982
Regno Unito	24 febbraio	1971	24 febbraio	1971
Guernesej			19 novembre	1971
Isola di Man			19 novembre	1971
Jersey			19 novembre	1971
Repubblica Ceca	30 maggio	1995	30 maggio	1995
Romania	4 ottobre	1994 F	4 ottobre	1994
San Marino	22 marzo	1989	22 marzo	1989
Slovacchia	15 luglio	1997	15 luglio	1997
Slovenia	8 novembre	1994	8 novembre	1994
Spagna	23 giugno	1989	23 giugno	1989
Svezia	18 settembre	1962	18 settembre	1962
Svizzera	29 novembre	1965	29 novembre	1965
Turchia	1° giugno	1962 F	1° marzo	1965
Ungheria	12 gennaio	1996	12 gennaio	1996

⁵ RU 1968 1696; 1971 1345; 1982 1938; 1990 538; 1994 1089; 2004 2981; 2023 382.
Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

